



PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

Presidenza

CLASSIFICAZIONE 09.04, FASCICOLO 2026/1

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA
va@pec.mase.gov.it

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare
Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: [ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491] PROGETTO DI NUOVO PARCO EOLICO DENOMINATO "PARMA A", COMPOSTO DA 47 AEROGENERATORI DI POTENZA NOMINALE PARI A 6,2 MW PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 291,40 MW E RELATIVE OPERE CONNESSE, DA REALIZZARE NEI COMUNI DI BARDI (PR), BORE (PR), BEDONIA (PR), BORGO VAL DI TARO (PR), COMPIANO (PR), TORNOLO (PR), MORFASSO (PC), ALBARETO (PR) E VALMOZZOLA (PR), COME MODIFICATO CON LE INTEGRAZIONI DEL 21, 22 E 24 APRILE 2026. PROCEDIMENTO DI VIA-PNIEC. PROPONENTE: DUFERCO SVILUPPO S.P.A. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 5 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

In riferimento alla nota MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 116295 del 01.06.2026, assunta al prot. prov.le n. 14999 del 03.06.2026, con la quale:

- è stata comunicata la riapertura della consultazione pubblica del progetto eolico denominato "Parma A" revisionata a seguito dell'unificazione di 2 progetti (Parma A e Parma B) in un unico procedimento denominato "Parma A" relativa al *"Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR)"*, proposto dalla società Duferco Sviluppo S.r.l.,
- è stata resa disponibile la documentazione di progetto pubblicata sul sito web ministeriale, relativamente alla parte del progetto che interessa il territorio provinciale piacentino (aerogeneratore n. 46 e relativa piazzola, parte della piazzola dell'aerogeneratore n. 47, la linea di connessione tra gli aerogeneratori, il campo base di cantiere al Passo Pellizzone e la strada di accesso dal Passo Pellizzone dall'aerogeneratore n. 43 al n. 47), si formulano le **seguenti osservazioni**.

Compatibilità e coerenza con le disposizioni di PTAV vigente

Premesso che la Provincia di Piacenza, con deliberazione di Consiglio Provinciale n.24 del 25.09.2024, ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. n.24/2017 il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), in vigore dal 23.10.2024 (data dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 332), con la conseguente decadenza del PTCP, ad eccezione delle tematiche precisate dall'art.1 comma 8 della Disciplina del PTAV stesso, si evidenzia quanto segue:

1. Considerata l'incidenza paesaggistico-ambientale del progetto, a seguito di una verifica istruttoria rispetto alla disciplina di **PTCP** ancora in vigore (**art. 1 comma 8 Disciplina PTAV**), si osserva che l'intervento in oggetto (comprensivo di aerogeneratori, viabilità in progetto e opere di connessione) ricade nelle seguenti aree di tutela, di cui si riportano, in sintesi, gli elementi di particolare rilievo:
 - *Art. 7 "Limite storico all'insediamento umano stabile"*. Il limite storico all'insediamento umano stabile rappresenta la barriera storica all'insediamento corrispondente al territorio alla quota altimetrica superiore ai 1200 m sopra il livello del mare. In relazione a tali ambiti il PTCP stabilisce che sia possibile prevedere solo attività e infrastrutture tecnologiche di rilevanza sovracomunale, attrezzature scientifiche, strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati, nonché la prosecuzione delle attività estrattive di tipo artigianale eventualmente esistenti, esclusivamente al

fine di consentire un adeguato recupero morfologico e la riqualificazione ambientale delle aree interessate, qualora la pianificazione di settore provinciale ne confermi la compatibilità paesistico- ambientale.

- Art. 8 "Assetto vegetazionale". Il PTCP conferisce al sistema delle aree forestali e boschive finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa e persegue l'obiettivo dell'aumento delle aree forestali e boschive, compatibilmente con il mantenimento dei prati-pascoli in montagna.
Gli aerogeneratori n. 46 e 47 interferiscono direttamente con le aree boschive; inoltre, le opere di collegamento e l'ampliamento delle vie di accesso risultano avere un impatto diretto sullo stesso sistema forestale protetto. In proposito si evidenzia quanto prescritto dai commi 8 e 9 dell'art. 8 del PTCP che costituisce specificazione dell'art. 10 del PTPR. E', pertanto, necessario dimostrare il rispetto di tali disposizioni.
- Art. 15 "Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale". Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggistico-ambientale che sono caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive ecc., e le zone che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche esistenti. Ai fini della tutela di tali zone, il comma 4 lettera d. dell'art. 15 consente la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature per il solo trasporto dell'energia qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali se contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato; non sono invece ammesse infrastrutture ed attrezzature per la produzione dell'energia quali gli impianti eolici come erroneamente riportato negli elaborati progettuali. L'impianto proposto non risulta pertanto compatibile con le disposizioni di cui all'art. 15.
- Art. 16 "Biotopi umidi". Le disposizioni di tutela del PTCP per questi elementi sono finalizzate alla conservazione e valorizzazione della loro naturalità e biodiversità. In tali zone sono vietati gli interventi che possano alterare l'assetto idrogeologico locale, comprese le escavazioni. Sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati al recupero e alla conversione a fini naturalistici. Le opere infrastrutturali o di rilevante interesse pubblico sono consentite solo se non diversamente localizzabili e purché accompagnate da adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale. Si richiede, pertanto, l'individuazione di soluzioni alternative al tracciato della strada di accesso proposta in modo da evitare interferenze con gli elementi tutelati.
- Art. 20 "Cinali spartiacque principali e cinali minori". I cinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostрукture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica. Secondo quanto indicato al comma 4 delle norme, nei cinali principali e nei cinali minori ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela rimasti storicamente liberi da infrastrutture e insediamenti, i profili devono essere conservati integri. L'obiettivo della norma è salvaguardare l'integrità percettiva degli elementi fisici e naturali del crinale; la collocazione delle turbine lungo la cresta (in particolare gli aerogeneratori n. 46 e n. 47) ne compromette invece in modo evidente la continuità visiva. Inoltre, le opere previste risultano in parziale contrasto con l'art. 20, comma 5, lettera d), che ammette esclusivamente infrastrutture e attrezzature per il trasporto dell'energia, purché previste dagli strumenti di pianificazione competenti o, in assenza di pianificazione settoriale, subordinate alla verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica; detta disposizione, invece, non ammette la localizzazione di infrastrutture per la produzione di energia, quali gli impianti eolici.
- Art. 27 "Viabilità storica". La viabilità storica rappresenta un significativo esempio di grande rilevanza economica e sociale del passato; essa ha spesso lasciato tracce importanti, dirette e indirette, in alcuni elementi puntuali (ponti, dogane, edifici religiosi, ecc.). La tutela di tali percorsi è finalizzata alla conservazione degli antichi itinerari, essenziali per la valorizzazione dell'identità paesaggistica e culturale del territorio. In quest'ottica, il PTCP include disposizioni specifiche volte a salvaguardare questi elementi, prevedendo interventi di manutenzione e ampliamento che evitino la soppressione o il danneggiamento degli arredi e delle pertinenze di pregio. La previsione del campo base di cantiere al Passo Pellizzone, pur considerando il carattere di temporaneità ma anche le dimensioni e la sua durata, determina un'alterazione significativa e permanente delle caratteristiche originarie del luogo, evidenziando quindi condizioni di non compatibilità con le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 27.
- Art. 54 PTCP "Unità di paesaggio provinciali e sub-unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (unità di paesaggio dell'alta Val d'Arda n. 15). Le Unità di paesaggio provinciali costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distinte ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione. Per tali ambiti sono previste particolari tutele (all. N6 della Norme al PTCP) che mirano alla conservazione degli elementi antropici e naturali che costituiscono invarianti di paesaggio. In particolare:
 - deve essere garantita la conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesaggistici, delle quali non è ammessa, di norma, la riduzione;
 - si escludono tutti gli interventi che alterano la percezione visiva degli elementi fisici e naturali, come le edificazioni di crinale, e/o di sommità;
 - viene limitata l'apertura di nuove strade e l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà comunque seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo;
 - devono essere salvaguardati, valorizzati e potenziati i sentieri esistenti e la relativa segnaletica, i percorsi panoramici lungo le aree fluviali e perfluviali, i terrazzi antichi, i passi montani.

Il progetto non risulta rispettare gli indirizzi e le raccomandazioni di cui all'allegato N6 alle norme del PTCP.

2. Aspetti geologico-ambientali e sismici

In mancanza della verifica di compatibilità rispetto agli strumenti di pianificazione provinciale di Piacenza (PTAV e PTCP per le parti ancora in vigore che assumono peraltro valore ed effetti di PAI) e rispetto allo strumento urbanistico comunale di Morfasso che ne costituisce attuazione per determinati temi (ad esempio in tema di dissesto, di rischio sismico e di tutela delle acque), si chiede di produrre idoneo specifico documento corredato dagli approfondimenti del caso.

Peraltro, ad un primo esame, non si può escludere l'interferenza tra le opere in progetto e aree di dissesto potenziale (deposito eluvio-colluviale) per le quali è richiesta una specifica verifica di compatibilità.

In ogni caso, l'assenza di approfondimenti (indagini geologiche, geotecniche, sismiche) non consente di apprezzare gli effettivi impatti indotti dall'intervento in esame.

3. Il **PTAV**, nella **strategia di piano**, definisce gli indirizzi strategici, di assetto e cura del territorio e dell'ambiente. In particolare, si richiama l'attenzione alla "Strategia paesaggistica" (art. 11 della Disciplina), che fornisce gli elementi di orientamento per le politiche prioritarie e le modalità di intervento nei diversi contesti territoriali rispetto alla salvaguardia, alla valorizzazione e al miglioramento della qualità del paesaggio. La strategia paesaggistica fa riferimento agli studi condotti dalla Regione per la costruzione del PTPR – Piano Territoriale Paesistico Regionale - ed è articolata in riferimento agli Ambiti di paesaggio ed Aggregazioni di Ambiti come individuati e descritti in allegato al Dossier Verso il Piano. Rispetto alla montagna, interessata dall'Obiettivo Generale n. 5, si fa riferimento all'Aggregazione M Montagna piacentino parmense, composta dagli Ambiti di paesaggio 27, 28 e 29.

Per l'ambito di paesaggio n. 28 "Medie Val Nure e Val Ceno", come individuato nel Dossier verso il Piano e interessato dall'impianto in progetto e dalle relative opere connesse, la strategia individua tra i propri obiettivi la salvaguardia e la qualificazione delle pratiche agricole, il contenimento degli effetti delle attività agricole sull'ambiente e la riqualificazione del paesaggio agrario, anche attraverso accordi agro-ambientali e il potenziamento della diffusione di elementi naturaliformi. L'eventuale realizzazione dell'impianto eolico in progetto presenta elementi di contrasto con gli obiettivi di cui sopra, poiché determina trasformazioni territoriali e paesaggistiche di rilevante incidenza.

Alla medesima impostazione strategica si collega anche l'importante obiettivo (OS n. 5.1) di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetazionale, che garantisce un'elevata fornitura di servizi ecosistemici con valenza su tutta la provincia, volto a contrastare la perdita dei prati-pascolo montani, quali elementi funzionali al sostegno della biodiversità (A.5.1.3). L'intervento proposto non risulta allineato rispetto a tale obiettivo, poiché la realizzazione degli aerogeneratori, delle relative piazzole, della viabilità di accesso e delle opere connesse determina occupazione e trasformazione di superfici montane che possono interferire con il patrimonio vegetazionale e con i prati-pascolo, riducendone la funzionalità ecosistemica e il ruolo di sostegno alla biodiversità.

Negli elaborati di progetto non è presente alcun tipo di analisi e valutazione di coerenza rispetto agli obiettivi strategici del piano provinciale e non si dà atto del recepimento delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 11 della Disciplina e dei contenuti dell'allegato 3.B "Limitazioni e condizionamenti" al Rapporto Ambientale di VALSAT che prevedono per gli interventi attuativi, inclusi quelli riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'individuazione di misure finalizzate alla preservazione delle caratteristiche paesaggistiche del territorio.

Conclusioni

Considerate le valutazioni istruttorie in riferimento alla pianificazione provinciale sopra riportate e preso atto della documentazione pubblicata dal Ministero in esito alla riapertura della consultazione pubblica, si evidenzia che il progetto di impianto eolico denominato "Parma A", come ridefinito a seguito dell'unificazione dei precedenti progetti "Parma A" e "Parma B", oltre a risultare carente di specifiche analisi, presenta **profili di non compatibilità con alcune disposizioni di PTCP ancora in vigore (ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Disciplina del PTAV)**, e risulta **non coerente con la strategia paesaggistica del Piano Territoriale di Area Vasta vigente**. L'ambito di paesaggio "Medie Val Nure e Val Ceno" interessato dagli interventi, è riconosciuto come territorio di elevata sensibilità, e la pianificazione provinciale definisce prioritaria la salvaguardia e la qualificazione delle pratiche agricole, il contenimento degli effetti delle attività agricole sull'ambiente e la riqualificazione del paesaggio agrario, anche attraverso accordi agro-ambientali e il potenziamento della diffusione di elementi naturaliformi. La tutela e valorizzazione del patrimonio vegetazionale, che garantisce un'elevata fornitura di servizi ecosistemici con valenza per tutta la provincia, si caratterizza nella pianificazione provinciale come un importante obiettivo a cui fanno riferimento specifiche azioni, fra le quali anche quella di contrastare la perdita dei prati pascolo in montagna, quali importanti elementi di sostegno della biodiversità. A questa incompatibilità paesaggistica si aggiunge una pesante compromissione dei servizi ecosistemici: la realizzazione delle piazzole, degli aerogeneratori e della nuova viabilità di cantiere comporta l'occupazione e la trasformazione irreversibile di delicate superfici montane. Questo impatto si scontra direttamente con l'Obiettivo Specifico n. 5.1 del piano provinciale, poiché va a minacciare il patrimonio vegetazionale e i prati-pascolo montani, che sono nodi cruciali per la biodiversità e per la fornitura di servizi ambientali a livello globale.

La realizzazione dell'intervento proposto, con la conseguente alterazione dell'equilibrio armonioso tra elementi naturali e antropici, della continuità visiva e della perdita dei caratteri identitari, comprometterebbe un paesaggio di qualità ed il valore della sua fruizione.

Rispetto all'eventuale fase realizzativa è necessario, altresì, evidenziare che:

- l'area interessata dall'intervento ricade in una zona sottoposta a restrizioni per il contenimento della Peste Suina Africana e, pertanto, tutte le movimentazioni di cantiere dovranno osservare le misure di mitigazione dei rischi di diffusione del virus previste dalle ordinanze commissariali con conseguenti impatti che si ritiene debbano essere valutati nell'ambito del SIA;
- l'area di cantiere configura la previsione di nuovi accessi alla viabilità provinciale oltre che una occupazione di area pubblica per le quali dovrà essere preventivamente acquisita la relativa concessione stradale;
- la strada di accesso agli aerogeneratori dal n. 43 al n. 47 dovrà essere oggetto di un provvedimento di concessione stradale in quanto si prospetta una significativa modifica della geometria attuale oltre ad una differente funzionalità.

Cordiali saluti.

LA PRESIDENTE
PATELLI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

